

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 109

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

COSIMO ENNIO MASIELLO

per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1, 324 (non più vigente: ora 323) del codice penale
(interesse privato in atti di ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 1° aprile 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 1° aprile 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Brindisi, 19 marzo 1993

Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione e procedere nei confronti del senatore Ennio Cosimo MASIELLO, nato a Brindisi il 6 novembre 1929, quale indagato nel procedimento di cui all'epigrafe in ordine al delitto ex articoli 110, 112, n. 1, 324, del codice penale, per avere, quale componente della C.E.C. di Brindisi, agendo in concorso con gli altri membri del citato organo collegiale, preso un interesse privato in atti del proprio ufficio nel parere favorevole espresso (con prescrizioni) in ordine all'approvazione del progetto pre-

sentato da PATTI Tullio per la realizzazione di un impianto balneare attrezzato, nonostante il complesso ricadesse in zona tipizzata agricola dal P.R.G. di Brindisi in un'area vincolata ai sensi dell'articolo 51, lettera f), legge regionale n. 56 del 1980.

In Brindisi il 9 luglio 1988.

Gli elementi di prova sono principalmente fondati su di una relazione redatta dal CT del pubblico ministero e depositata il 13 febbraio 1992, seguita da altra relazione depositata il 5 marzo 1993 nonché dalla documentazione acquisita in copia presso l'UTC di Brindisi. In base a tali risultanze investigative è emerso che il progetto per la realizzazione di un impianto balneare in c/da SBITRI venne dapprima esaminato dalla C.E.C. in data 10 luglio 1987. In quella seduta l'organo consultivo decise di rinviarne la trattazione disponendo che detto progetto venisse esaminato dalla *equipe* dei progettisti incaricati dalla A.C. di Brindisi per la redazione del piano della costa. Questi, nella nota datata 7 giugno 1988, rappresentarono che le N.T.A. dello strumento urbanistico generale all'epoca vigente (il Programma di fabbricazione), nonché il regime di salvaguardia allo strumento urbanistico generale adottato (P.R.G.) non consentivano alcun tipo di trasformazione d'uso del territorio nell'area interessata dal progetto. Gli stessi segnalano altresì che ai sensi dell'articolo 51, punto f), della legge regionale n. 56 del 1980 «è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare» e che tale limitazione è imposta sino alla entrata in vigore dai piani territoriali, la cui formazione era attribuita alla Regione. Poiché però la Regione non aveva ancora varato detti strumenti, i progettisti investiti del parere concludevano che «nel considerare le finalità di interesse collettivo dell'intervento proposto» ritenevano possibile «la sua attuazione a condizione che esso si strutturi unicamente con opere in precario e facilmente rimuovibili, con l'esclusione di qualsiasi opera fissa».

Successivamente a tale responso, la C.E.C. nella seduta del 9 luglio 1988 - dopo un responso favorevole condizionato espresso dall'UTC - così deliberava: «visto il parere favorevole dell'*equipe* dello studio del piano della costa, ad unanimità esprime il parere favorevole con la prescrizione che prima dell'esecuzione venga sottoposto al parere della C.E.C. il progetto esecutivo corredato dei particolari costruttivi dei singoli manufatti e delle sistemazioni esterne e con quelle del comparto chimico del laboratorio di igiene di cui alla nota protocollo 897 del 18 giugno 1986 e che l'agibilità del depuratore e dell'impianto per la clorazione dell'acqua della piscina sarà concessa dopo il sopralluogo e gli esami del laboratorio di igiene e profilassi». A seguito di detto parere venne rilasciata in data 4 agosto 1988 una concessione edilizia, nonostante l'impianto fosse previsto in zona tipizzata agricola dal piano regolatore generale e nonostante l'esistenza del vincolo di cui all'articolo 51, lettera f), legge regionale n. 56 del 1980, come altresì rilevato dal CT del pubblico ministero.

Si sono pertanto ravvisati profili di illegittimità ed illiceità della pratica edilizia ed in particolare anche del responso espresso dalla C.E.C. in data 9 luglio 1988.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Bruno GIORDANO)

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Nicola PIACENTE)